

FISCO NEWS OTTOBRE 2010 *Roma il 10/10/2010*

ACCERTAMENTO

Redditometro «su misura» familiare

Per la Provinciale di Isernia, se non viene considerato l'apporto familiare in termini reddituali, l'avviso di accertamento sintetico può essere annullato. In materia di **accertamento sintetico**, il *visus* dell'ufficio deve necessariamente essere **esteso al nucleo familiare**, pena il possibile **annullamento** dell'atto che dovesse, invece, avere riguardo alla sola posizione soggettiva del contribuente persona fisica posto sotto osservazione.

È questa la posizione assunta dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia che, con la sentenza [n. 134/2/2010](#), depositata il 20 ottobre scorso, hanno affermato la necessità di tenere conto "del contributo finanziario proveniente dalla moglie" (in specie si trattava di redditi esenti) "e degli altri componenti della famiglia", oltre che delle sopravvenienze attive provenienti dai depositi bancari.

A ben vedere, la pronuncia dei giudici molisani, assolutamente condivisibile, è perfettamente **in linea** con quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, che già da diverso tempo ha fornito istruzioni ai propri uffici in ordine alla necessità che la valutazione del reddito sinteticamente attribuibile ad un soggetto debba necessariamente passare, già in sede di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, per la compiuta considerazione (anche) dell'**apporto dei familiari**.

Con la circolare n. [49](#) del 2007, infatti, è stato contemplato l'ampliamento degli orizzonti dell'ufficio nell'ambito della complessiva specifica attività di selezione e controllo dei contribuenti, tant'è che il documento, per quanto ci occupa, individua la seguente "**griglia**" di azioni suggerite nella fase procedimentale:

- **valutazione della complessiva posizione reddituale** dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare;
- ricostruzione della **complessiva situazione** del soggetto d'interesse, nonché dei componenti il suo nucleo familiare, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo o di quelli autonomamente individuati da ciascun Ufficio competente;
- valutazione, in particolare, dei redditi imponibili dichiarati **anche per gli anni precedenti** i periodi d'imposta oggetto di controllo, nonché degli elementi contabili desumibili dagli atti registrati (ad esempio, negozi di disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione ereditaria, donazione di denaro, ecc.) stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva.

Si possono attenuare le distorsioni derivanti dall'attuale procedura

È evidente, quindi, che soprattutto con riferimento al "vecchio", ma attuale, redditometro, fondato sulle risultanze dei beni ed elementi indici "tabellari" ritenuti significativi in termini di capacità contributiva, la **valutazione** della "**famiglia**" è **essenziale**, non soltanto perché

rappresenta un dettame della giurisprudenza di legittimità ma, soprattutto, perché consente di **attenuare** anche le **fisiologiche distorsioni** derivanti dall'attuale procedura (si pensi, solo per fare qualche esempio, all'immobile adibito ad abitazione principale, nonché al mutuo ipotecario contratto per il relativo acquisto).

Naturalmente, come nel caso dibattuto, l'utilizzo in chiave difensiva dell'apporto in termini reddituali di un familiare deve essere **appropriato**, laddove un'improvvida "chiamata in causa" di un soggetto terzo che non dovesse rivelarsi idoneo a supportare il tenore di vita misurabile col redditometro si rivelerebbe un boomerang di tutto rilievo: da un lato, per il contribuente posto sotto osservazione, che confermerebbe la bontà dell'operato dell'ufficio e, dall'altro, per il familiare terzo, sul quale potrebbero posarsi le attenzioni dell'ufficio procedente (ovviamente mediante l'apertura di un altro, specifico, percorso d'indagine).

Il rifiuto di esibizione nella verifica pregiudica la fase contenziosa

La preclusione si applica anche al caso delle omesse risposte ai questionari. Il **rifiuto di esibizione** contemplato dagli artt. 32 comma 4 del DPR 600/73 e 52 comma 5 del DPR 633/72 opera anche nell'ipotesi in cui l'Ufficio, mediante **questionario**, domandi chiarimenti al contribuente nonché documentazione concernente, nella specie, una cessione di azienda.

Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. [21665](#) del 22 ottobre 2010, ove i giudici hanno, in sostanza, confermato il dato normativo, che, almeno a prima vista, non dovrebbe necessitare di particolari operazioni interpretative.

Di per sé, la pronuncia non introduce un principio nuovo, visto che, come prevede la norma, se l'Agenzia delle Entrate chiede determinati **documenti** (tramite questionario o in altra maniera), e il contribuente, senza giustificato motivo, non ottempera, oltre alle sanzioni amministrative, scatta la c.d. "**sterilizzazione**", consistente nell'**inutilizzabilità** dei suddetti documenti nella successiva fase contenziosa.

Tuttavia, il tema del c.d. "rifiuto di esibizione", come si evince da precedenti sentenze del Supremo Collegio, è nient'altro che semplice.

Prima di tutto, la disposizione è contenuta sia nel DPR 600/73 (art. 32 comma 4), nell'articolo relativo ai **poteri** degli uffici, sia nel DPR 633/72 (art. 52 comma 5), nell'articolo su **accessi**, ispezioni e verifiche. Poi, l'art. 33 del 600 espressamente prevede che per gli accessi, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 52 del DPR 633/72.

Ciò detto, le due norme ovviamente non coincidono, perché nel DPR 600/73 si afferma che "le notizie e i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio" non possono essere usati nel processo, e che di ciò i verificatori devono informare il contribuente. Dal canto suo, il DPR 633/72 stabilisce che "i libri, i registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione" non possono essere

usati nel processo, e che per rifiuto di esibizione si intende anche la **dichiarazione di non possedere** libri o registri.

Da qui enormi problemi, analizzati anche di recente, sull'**elemento soggettivo** necessario per configurare il rifiuto di esibizione (per Cass. 30 dicembre 2009 n. [28049](#), nel caso delle verifiche “a tavolino” – art. 32 del DPR 600/73 – sarebbe sufficiente una condotta colposa, a differenza dei rifiuti che si pongono in essere in occasione delle verifiche sostanziali, ove sarebbe necessario l'elemento intenzionale; per Cass. [7269/2009](#), anche per l'art. 52 del 633 sarebbe sufficiente la colpa, mentre per la famosa pronuncia delle Sezioni Unite [45](#) del 2000 occorrerebbe il dolo).

Non è chiaro se il rifiuto possa essere anche colposo

Insomma, sarebbe necessario, prima, verificare se il rifiuto si è concretizzato in indagini “a tavolino” o nelle more di “controlli sostanziali”, poi vagliare se si rientra nel dolo o nella colpa e, infine, vedere se può sussistere la preclusione probatoria.

Certo, davanti ad un intreccio di norme strutturato in tal modo, non stupisce che la giurisprudenza abbia adottato soluzioni discordanti, arrivando addirittura a sostenere che l'art. 52 non si applica alle imposte sui redditi (Cass. 8 agosto 2003 n. [11981](#)).

Tanto premesso, ma il punto non pare essere ancora stato analizzato dalla giurisprudenza, potrebbe sostenersi che l'effetto preclusivo non debba applicarsi ove le richieste dell'Ufficio riguardino **documenti** già in **suo possesso**, in ottemperanza a quanto imposto dall'art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente.

ACCERTAMENTO

«Redditometro»: prova contraria sull'acquisto degli immobili

L'elargizione del familiare e l'acquisto devono essere contemporanei
L'accertamento sintetico, che può essere fondato sul “redditometro” o sulla “spesa per incrementi patrimoniali”, può derivare da determinati indici di spesa, tra i quali riveste sicuramente importanza l'**acquisto** di un **immobile** ad opera del contribuente. La prova contraria può concretizzarsi in **elargizioni** dei **familiari**, ma, per essere persuasiva, è necessario che i prestiti dei familiari e l'acquisto dell'immobile siano pressoché contemporanei.

Così, la Corte di Cassazione (sentenza [21661](#)) ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la sentenza della Regionale, ove i giudici avevano rilevato che “la cessione di azienda [ndA familiare] che avrebbe finanziato l'acquisto immobiliare era avvenuta oltre **14 mesi** dopo l'acquisto immobiliare e costituiva pertanto una circostanza inidonea a impedire l'applicazione dell'accertamento sintetico”.

Il ragionamento della Suprema Corte appare corretto, siccome, se è vero che il contribuente deve essere ammesso a confutare l'accertamento **senza limitazioni** nell'oggetto della prova, è altrettanto vero che la **prova contraria** deve essere **convincente**, e tale non era quella appena descritta.

Nulla cambia, sotto questo aspetto, nel "nuovo" redditometro, applicabile a decorrere dagli accertamenti sul 2009, siccome il testo dell'art. 38 del DPR 600/73 "novellato" dal DL 78/2010 concede ampia facoltà di prova contraria. Infatti, la norma prevede espressamente che la quantificazione del reddito potrà essere confutata dimostrando che il maggior reddito deriva da redditi **esenti**, assoggettati a imposizione alla fonte o, comunque, legalmente **esclusi** dalla **base imponibile**.

La sentenza comporta l'occasione di effettuare alcune brevi considerazioni sulla prova contraria, proprio nel caso dell'acquisto dell'immobile.

In primo luogo, per il futuro, è bene **conservare** eventuale **documentazione bancaria** comprovante che l'acquisto è stato possibile grazie a risparmi accumulati negli anni. Inoltre, in caso di prestiti elargiti da familiari, è opportuno, come sostenuto in alcuni articoli apparsi sulla stampa specializzata, che questi vengano fatti transitare attraverso il **canale bancario**, oppure che, nell'atto di vendita, venga **dichiarata** la **provenienza** del **denaro** utile per l'acquisto.

Nulla muta nel "nuovo" redditometro

Recentemente, la giurisprudenza si è occupata di un caso simile, e, nonostante il contribuente non fosse stato in grado di fornire adeguata prova documentale, il ricorso è stato accolto. Secondo C.T. I° Trento 23 settembre 2010 n. [73/2/10](#), la rettifica deve tenere conto "di ogni elemento di valutazione offerto dal contribuente", e "la posizione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare può indurre a ritenere non idonea l'azione di accertamento induttivo". Non è stata ritenuta necessaria la produzione della prova documentale atta a dimostrare l'elargizione del denaro proveniente dal padre, siccome "appare sufficiente la valutazione di **idoneità** delle **risorse** provenienti dallo svolgimento dell'attività professionale paterna per fare fronte ai costi della gestione familiare ivi compresa l'acquisizione dell'autovettura".

Ad ogni modo, non può essere sufficiente, come invece sostenuto dal contribuente nella sentenza in commento, l'affermazione secondo cui la prova contraria "attiene unicamente alla dimostrazione che la sua capacità di spesa è compatibile con il cumulo del suo reddito con quello degli altri componenti il nucleo familiare".

IRAP

Agente di commercio escluso da IRAP se non organizzato

La Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento

L'attività di **agente di commercio** è **soggetta ad IRAP** soltanto qualora sia **autonomamente organizzata**, requisito da accertare secondo i consueti criteri. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. [21578](#), depositata , 21 ottobre 2010.

La pronuncia ribadisce l'orientamento **ormai consolidato** della giurisprudenza di legittimità e dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infatti, che le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. da [12108](#) a [12111](#) (depositate in data 26 maggio 2009), hanno sostenuto che l'assoggettamento ad IRAP dell'attività esercitata dagli agenti di commercio e dai promotori finanziari è possibile **soltanto** in presenza del **presupposto oggettivo** d'imposta (come detto, la sussistenza di un'autonoma organizzazione). Nello stesso senso, si è espressa anche la sentenza 12 marzo 2010 n. [6068](#).

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate (circolare 28 maggio 2010 n. [28](#), § 2.2) ha osservato che il principio enunciato con riferimento agli agenti e ai promotori è riferibile a **tutte le attività ausiliarie** del commercio di cui all'art. 2195 c.c., intendendosi per tali "quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l'oggettiva agevolazione di altre attività, sicché l'impresa esercente l'attività ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi (la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese), se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliate, dall'altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all'attività tipica di altre imprese talché, ove venisse separata da queste, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione".

TARIFFA PROFESSIONALE

Piano di risanamento: la consulenza

«costa» da 0,5 a 2% della massa debitoria

Lo prevede l'art. 31 della nuova tariffa, che fissa anche i compensi spettanti al professionista per i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione

L'articolo 31 del DM 2 settembre 2010 n. 169 – Perizie, valutazioni e pareri – dispone, al secondo comma lettera d), che per le **relazioni di stima** di cui agli articoli 2343, 2343-*bis*, 2465, 2473 e 2501-*sexies* del codice civile o relazioni richieste da altre disposizioni di legge si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo, richiamando quindi espressamente l'applicazione degli onorari previsti rispettivamente per:

- valutazione di singoli beni e diritti;
- valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni;
- valutazione di partecipazioni sociali non quotate che a sua volta rimanda di nuovo alla lettera b).

Tra le “relazioni richieste da altre disposizioni di legge” si trovano certamente anche quelle che un professionista può essere chiamato a svolgere in **materia concorsuale**, e cioè:

- Art. 67 comma 3 lett. d): piano di risanamento dell'esposizione debitoria;
- Art. 161: redazione di un piano attestato per l'ammissione al concordato preventivo;
- Art. 182-*bis*: accordo di ristrutturazione dei debiti.

Vediamo ora le differenze tra le prestazioni ed i riflessi nell'applicazione delle disposizioni tariffarie. Il **Piano di risanamento dell'esposizione debitoria**, di cui all'art. 67, si contraddistingue per:

- **volontà dell'imprenditore**: è l'imprenditore che decide di proporlo ai propri creditori;
- è un atto **unilaterale**, che non richiede né il consenso dei creditori, né la pubblicazione nel R.I.;
- contempla **due momenti** ben distinti: la redazione e la successiva attestazione;
- la **redazione** del piano spetta all'imprenditore e viene adottato con delibera dell'organo amministrativo, che ne assume la piena responsabilità; in questa fase il ruolo del professionista è solo eventuale e l'incarico non potrà che avere natura consulenziale;
- l'**attestazione** del piano è richiesta dalla legge per spiegare la sua efficacia giuridica; in questa fase l'intervento del professionista è, invece, necessario e fondamentale al fine della tutela dei terzi.

In base a quanto sopra, per l'attività di consulenza all'imprenditore nella predisposizione del piano si applicherà l'art. 53 (consulenza economico-finanziaria), che prevede la determinazione del compenso in percentuale sul totale della massa debitoria **tra lo 0,5% ed il 2%**; per la fase di attestazione, stante la natura pubblicistica della funzione, si applicherà l'art. 31 lettera d).

Passando, invece, ai **piani attestati** ed agli **accordi di ristrutturazione**, si osserva che:

- in entrambi i casi, si tratta di un'attività di natura pubblicistica;
- anche in questo caso, occorre distinguere tra l'assistenza al debitore nella proposizione della domanda di concordato e l'attività di attestazione dello stesso;
- per l'**assistenza al debitore** nella proposizione del concordato si applicherà quindi l'art. 44 (Assistenza in procedure concorsuali);
- per l'**attestazione** si applicherà l'art. 31 lettera d);
- per quanto riguarda l'attività di attestazione, sia nel caso del piano di risanamento che dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che l'attestazione deve essere preceduta da un'attività personale del professionista di verifica sull'**attendibilità dei dati contabili** posti alla base del piano.

In special modo per la redazione di un piano attestato *ex art.* 161, il professionista attestatore non può prescindere né da un autonomo ed approfondito esame della **coerenza economico-contabile** del piano presentato, né tantomeno dal formarsi un giudizio personale sulla veridicità dei dati aziendali presentati dall'imprenditore a corredo del piano stesso; pertanto, per questo tipo di attività, il compenso non può che essere determinato facendo ricorso all'art. 32 sulle revisioni contabili.

Proprio per quanto sostenuto sopra, non potrà in questo caso applicarsi la riduzione prevista dall'art. 15 in merito alle riduzioni per il concorso del cliente nello svolgimento della

pratica.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 31 nelle fattispecie sopra richiamate, per effetto del richiamo contenuto nella lettera d) si applicheranno gli **scaglioni** e le percentuali previsti al comma 2 lettera a) in tema di valutazione di singoli beni o diritti.

Non prevedendo l'articolo onorari massimi, questi si determineranno applicando una maggiorazione del 50% agli onorari minimi, così come disposto dall'art. 5.

Per espressa disposizione dell'art. 23 all'art. 31 comma 2 lettera d), non è applicabile la **maggiorazione del 10%** per le asseverazioni. Sono invece applicabili le indennità dell'art. 19, i rimborsi di spese degli artt. 17 e 18 e gli onorari gradualmente dell'art. 26, con la limitazione disposta al secondo comma dall'art. 21.

ARTICOLI CORRELATI

Diritto

Ipoteca sempre opponibile se anteriore alla confisca del bene

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 5 ottobre 2010 n. 20664

La confisca di immobili appartenenti a un indiziato per associazione mafiosa o camorristica non può pregiudicare i diritti di garanzia concessi in data anteriore dallo stesso proprietario ai terzi estranei al procedimento. Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 20664/2010 secondo la quale, ai fini della supremazia di un procedimento sull'altro, non rileva assolutamente la circostanza che la confisca sia emessa dal giudice penale e il pignoramento da quello civile, da momento che ciò che conta è l'anteriorità dell'iscrizione e la buona fede del terzo.

ACCERTAMENTO

Termini prorogati anche per chi non poteva condonare

La proroga biennale opera, per la Cassazione, anche se il condono era inibito dal PVC

La **proroga biennale** dei termini per l'accertamento per la mancata adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002 trova applicazione anche per coloro i quali **non potevano** beneficiare delle suddette sanatorie, siccome, quanto meno secondo la Cassazione, la legge non distingue le due ipotesi.

In questo modo, la Corte di Cassazione (sentenza 23 luglio 2010 n. [17395](#)) legittima l'operato degli uffici estendendo la proroga al di fuori delle ipotesi implicitamente previste dal Legislatore.

Per effetto dell'art. 10 della L. 289/2002, per i contribuenti “che **non si avvalgono**” delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 289/2002, i termini per l'accertamento sono prorogati di due anni (quindi, diventano di 6 anni per le ipotesi generali e di 7 anni per le omesse dichiarazioni).

I giudici affermano che, siccome “la legge concede la proroga all'ufficio per l'accertamento nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono dei benefici recati dalle suddette disposizioni di favore, all'interprete non è lecito distinguere fra soggetti che non intendono avvalersi e soggetti che non possono avvalersene, poiché l'**espressione** non avvalersi, secondo il **significato** proprio delle **parole**, descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio indicato, non essendo specificata nella legge alcuna riserva”.

Invero, la locuzione “non si avvalgono” non è coincidente con la locuzione “non possono avvalersi”, sicché dovrebbe essere pacifico che la proroga operi solo per i soggetti che, in costanza dei presupposti di legge, hanno **liberamente** deciso di non fruire dei condoni. Così ha deciso, a titolo esemplificativo, C.T. Prov. Torino 26 marzo 2007 n. [8](#), affermando, come logico, che “la proroga di due anni vale nei confronti di quei soggetti che avrebbero potuto condonare, non essendovi cause ostative al condono, ma hanno scelto di non condonare”.

Tra l'altro, l'art. 10 della L. 289/2002 è anche strutturato diversamente rispetto all'art. 57 comma 2 della L. 413/91, in forza del quale “i termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che **non hanno presentato** la predetta **dichiarazione**”.

L'interpretazione letterale della legge porta a conclusioni diverse

Altri giudici hanno affermato l'illegittimità *tout court* della proroga, per contrasto con lo Statuto del contribuente (C.T. Reg. Milano 28 febbraio 2008 n. [32](#)). Altri ancora (C.T. Reg. Bari 6 marzo 2008 n. [27](#); C.T. Reg. Roma 2 dicembre 2008 n. [166](#)) hanno sostenuto che, ove il contribuente fosse stato consegnatario di un PVC, non può invocare l'inapplicabilità della proroga, siccome avrebbe dovuto rimuovere la causa ostativa **aderendo al PVC** ai sensi dell'art. 15 della L. 289/2002. A nostro avviso, ciò non può essere condiviso, posto che l'adesione al PVC non era un obbligo per il contribuente, ma almeno i giudici hanno motivato l'assunto senza invocare non meglio precisati principi sull'interpretazione letterale della legge.

Tornando alla Cassazione, dal testo della sentenza si evince che la causa riguardava anche l'**IVA**, allora va da sé che la proroga, prima ancora di appurare se dovesse applicarsi o meno, avrebbe dovuto essere **disapplicata**, visto che la stessa Cassazione ha stabilito la legittimità di **accertamenti IVA** nonostante il contribuente avesse aderito al condono (Cass.